

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 70° - Numero 5

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 29 gennaio 2016

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

# STATUTI

**COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA**

—  
**COMUNE DI PAGLIARA**  
**MODIFICHE**

# SOMMARIO

Statuto del comune di San Salvatore di Fitalia . . . . .	Pag.	3
Statuto del comune di Pagliara (Modifiche) . . . . .		11

.S.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

# STATUTO DEL COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

## (Provincia di Messina)

Lo statuto del comune di San Salvatore di Fitalia è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 19 febbraio 1994.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 51 del 18 dicembre 2015.

### Titolo I

#### PRINCIPI FONDAMENTALI

##### Art. 1

###### *Autonomia del comune*

Il comune di San Salvatore di Fitalia è ente locale autonomo, titolare di poteri e funzioni proprie che esercita secondo i principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle leggi della Regione Sicilia ed in conformità al presente statuto.

Il comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, tende ad affermare e rafforzare il principio della democrazia e della trasparenza amministrativa.

##### Art. 2

###### *Autonomia e partecipazione*

Il comune rappresenta la comunità locale, ispira la propria azione al principio della solidarietà, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, civile e culturale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della comunità. Nel pieno rispetto di tutte le confessioni religiose il comune riconosce la grande importanza religiosa e storica del santuario del patrono San Calogero e ne promuove la valorizzazione, considerando lo stesso un bene prezioso per la collettività.

Il comune collabora con le autorità religiose e porrà in essere tutte le azioni che si renderanno necessarie per la salvaguardia e lo sviluppo del santuario.

Il comune ha il compito di favorire lo sviluppo morale e materiale della propria comunità, di valorizzare la democrazia e l'autogoverno popolare, stimolando la conoscenza, il dibattito e la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

Il comune promuove il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni, favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche e riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori.

Il comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità, l'effettività del diritto allo studio, alla cultura e all'educazione permanente.

Il comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed, in particolare, dei giovani, anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato.

È dovere del comune porre in essere tutte le azioni che concorrono a sbarrare il passo alla mafia ed alla criminalità organizzativa in genere, considerando tali fenomeni

destabilizzanti per la vita democratica. Tutto ciò per contribuire a debellare un potere occulto che mortifica la coscienza di ognuno e per un profondo rispetto verso chi ha dato la propria vita per il prossimo. Il comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi e di modalità dell'organizzazione della vita adeguati alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori, anche istituendo una commissione per le pari opportunità tra i sessi. Il comune riconosce i bambini ed i giovani come risorsa preziosa per la comunità. Contribuisce, insieme alle famiglie, alla scuola ed agli altri soggetti preposti alla loro educazione civile, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.

Considera il diritto allo studio prerogativa inalienabile ed assicura la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte della comunità locale.

Il comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace ed il rigetto di ogni azione di guerra tra i popoli.

##### Art. 3

###### *Il territorio e la sede comunale*

Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica. Ha una estensione di Ha 1489 e confina con i comuni di Torrici, Galati Mamertino, Naso, Castell'Umberto, Longi, Frazzandò e Mirto.

La sede del comune è sita in via Colonnello Musarra e può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. In essa si riuniscono il consiglio, la giunta e le commissioni comunali. Potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede.

Gli organi e le commissioni di cui al precedente comma potranno riunirsi anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune, previa autorizzazione del legale rappresentante.

##### Art. 4

###### *Stemma, gonfalone, fascia tricolore*

Lo stemma ed il gonfalone sono quelli autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica. La fascia tricolore è completata con lo stemma della Repubblica italiana.

L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

##### Art. 5

###### *Le funzioni del comune*

Il comune, nel perseguire le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, tenendo presenti gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della Provincia, della Regione dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

L'attività del comune è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità della gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione,

persegue, inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione.

Il comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche in altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

Il comune ispira la propria attività all'attenzione della cultura locale e delle sue espressioni tradizionali, concorre alla difesa del patrimonio culturale, naturale e naturalistico, anche al fine di promuovere l'economia turistica e le attività indotte, promuovendo servizi ed azioni nel settore. L'attività del comune si armonizza con la Carta delle Nazioni Unite, anche attraverso l'adesione ad associazioni con enti riconosciuti dalla Comunità europea e dall'ONU.

#### Art. 6

##### *Servizi sociali*

Il comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi - gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche sia in denaro che in natura, a favore di singoli o di gruppi, assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi.

Il comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi quelli di protezione civile, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Concorre, altresì, ad assicurare, con l'Unità sanitaria locale, come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, la tutela della salute dei singoli, con particolare riguardo all'ambiente ed ai luoghi di lavoro. Per quanto non espressamente riservato ad altri enti, concorre alla promozione e al recupero dello stato di benessere dei suoi cittadini.

Il comune attua, secondo le modalità previste nelle leggi nazionali e regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare adeguate strutture e a facilitare il diritto allo studio, specialmente l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Il comune tutela e valorizza: il patrimonio storico, librario, artistico, monumentale, anche promovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Il comune concorre, con gli altri enti pubblici e associazioni ed in collaborazione con le forze sociali, a favorire, esaltandone i valori, un ruolo attivo e la presenza delle persone anziane nella società.

Il regolamento, in relazione all'art. 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in presenza di attribuzione della relativa competenza con legge regionale, disciplina l'attuazione degli interventi sociali e sanitari in favore delle persone handicappate, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Con lo stesso regolamento saranno disciplinate le modalità del coordinamento degli interventi di cui al precedente comma con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio.

#### Art. 7

##### *Sviluppo economico*

Il comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale e la tutela del consumatore. Favorisce l'associazionismo e la cooperazione come strumenti di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.

Il comune promuove, con la collaborazione degli altri enti pubblici, interventi finalizzati alla protezione della natura, dell'ambiente e della cultura.

#### Art. 8

##### *Assetto e utilizzazione del territorio*

Il comune favorisce, per quanto di competenza e nel rispetto degli strumenti urbanistici, una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.

Il comune in particolare:

a) vigila affinché l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali;

b) attua un rigoroso controllo di tutto il territorio al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica;

c) organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo per il soddisfacimento delle esigenze della comunità e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva anche per il superamento delle barriere architettoniche;

d) promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia regionale, la realizzazione di opere di rilevante interesse locale;

e) si adopera d'intesa con i comuni limitrofi per la pianificazione territoriale della Valle del Fitalia.

#### Art. 9

##### *Programmazione*

Il comune, per quanto di propria competenza:

a) determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione;

b) assicura, nella formazione ed attuazione di tali strumenti programmatici, la partecipazione dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio, nonché, con pubbliche riunioni, dei singoli cittadini;

c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione;

d) fa proprie, inserendole nella programmazione, le proposte, ritenute valide dal consiglio comunale, di associazioni di categoria, sindacali, culturali ed anche di singoli, purché ispirate all'interesse civico.

Il comune partecipa, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.

#### Art. 10

##### *Informazione*

Il comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura, a tal fine, l'adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

La giunta comunale, periodicamente, relaziona sulla sua attività; al riguardo può organizzare conferenze e

incontri, può stabilire rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi e istituire forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

Il comune attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

## Titolo II ORGANI DEL COMUNE

### Art. 11

#### *Organi del comune*

Sono organi del comune: il consiglio, la giunta, il sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezioni e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni, rinuncia e responsabilità.

Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

La giunta è organo esecutivo ed è titolare di tutte le funzioni che per legge o per statuto non sono assegnati ad altri organi.

Il sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale è il legale rappresentante dell'ente e per i servizi di competenza statale è ufficiale di Governo.

Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato, essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri di parenti o di affini fino al 4° grado e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture continuative di appalti, giusto art. 176 dell'O.A.EE.LL. Il regolamento disciplina l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli amministratori del comune e degli amministratori di aziende, consorzi e istituzioni comunali.

Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio e agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.

### Art. 12

#### *I consiglieri comunali*

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.

Il sindaco è tenuto a rispondere alle interrogazioni presentate dai consiglieri.

Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione.

Ogni consigliere, nei limiti di quanto statuito nel regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati.

Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del comune.

Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

I consiglieri qualora non intervengano, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente del collegio o di qualunque elettore del comune e previa contestazione.

La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

### Art. 13

#### *Il consiglio comunale*

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del comune e ne controlla l'attuazione.

Il consiglio comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico-amministrativa del comune con atti che impegnano la responsabilità degli organi e/o dei dirigenti cui sono rivolti.

Nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dalla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, il consiglio è competente per gli atti che predeterminano i modi e le condizioni della successiva attività comunale.

Il consiglio comunale esercita il controllo politico-amministrativo: mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione del revisore dei conti; l'istituzione di commissioni consiliari speciali, come previsto dal successivo art. 16; segnalando all'Assessorato enti locali, per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7; esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92 e sulla relazione semestrale di cui all'art. 17, legge regionale n. 7/92; promovendo la consultazione sulla rimozione del sindaco, come previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92.

L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge così come le indennità e lo status dei consiglieri.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

### Art. 14

#### *Convocazione del consiglio comunale*

Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce in sessione ordinaria obbligatoriamente tre volte l'anno: in occasione della programmazione delle funzioni

e dei servizi trasferiti dalla Regione, per l'approvazione del conto consuntivo, in concomitanza dell'approvazione del bilancio. Può essere riunito, in sessione straordinaria, in ogni altro periodo dell'anno:

- a) per determinazione del presidente;
- b) per richiesta del sindaco;
- c) per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali;

Nei casi previsti dalle lett. b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.

La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dell'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".

L'avviso di convocazione, con l'allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel comune, con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del C.P.C., alternativamente, previa regolamentazione, potrà essere notificato tramite la posta certificata del comune all'indirizzo di posta certificata del consigliere in carica. L'avviso di convocazione deve essere notificato, secondo le modalità sopra descritte, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria; almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione straordinaria; almeno ventiquattro ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.

Negli stessi termini di cui al comma precedente l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario e negli appositi spazi individuati dal regolamento.

L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.

Le proposte previste dall' art. 179 dell'O.EE.LL. sono inserite nella prima sessione utile.

#### Art. 15

##### *Commissioni consultive permanenti*

Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di un rappresentante di ogni gruppo.

Le commissioni si costituiscono a prescindere dalla originaria composizione della maggioranza e della minoranza per aggregazione volontaria di almeno tre consiglieri che deve essere dichiarata nella prima seduta successiva alla convalida degli eletti. Le variazioni della composizione dichiarata possono avvenire, con le stesse modalità, nell'arco che corrisponde alla durata in carica del consiglio comunale. Sono da considerare estinti i gruppi che non mantengono il numero minimo dei componenti.

La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

Il sindaco e gli assessori possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni. Le commissio-

ni hanno facoltà di chiedere la presenza, alle proprie riunioni, dei titolari degli uffici, nonché degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal comune. Le commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti, senza che sia loro opposto il segreto di ufficio e possono procedere ad udienze conoscitive.

#### Art. 16

##### *Commissioni consiliari speciali*

Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

Per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine.

La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica.

La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

#### Art. 17

##### *Risultanze dei lavori*

Le commissioni di cui agli art. 15 e 16 esprimono i pareri richiesti o riferiscono i risultati delle indagini loro affidate al consiglio nei termini stabiliti dal regolamento.

#### Art. 18

##### *Regolamento interno*

Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del consiglio comunale e per l'elezione del sindaco e della giunta, apposito regolamento interno disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio comunale.

Il regolamento interno di cui al precedente comma dovrà, in ogni caso, disciplinare:

- a) la costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo;
- b) la convocazione del consiglio comunale;
- c) la disciplina delle sedute della verbalizzazione;
- d) la presentazione di interrogazioni e mozioni;
- e) l'organizzazione dei lavori del consiglio, anche attraverso la razionalizzazione temporale degli interventi.

In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma nonché in casi di contestazione, si intendono costituire tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio comunale. Il capo gruppo di ciascuna lista è il consigliere che ha riportato, nelle elezioni, la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza.

#### Art. 19

##### *La giunta municipale*

La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da numero quattro assessori.

È nominata dal sindaco, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92 che sceglie i componenti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori del comune in possesso dei requisiti di eleggibilità a consiglieri comunali e a sindaco.

Possono essere nominati assessori cittadini, anche scelti fra i non consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità, privilegiando le competenze e le esperienze in materia di amministrazione, legislazione,

urbanistica, lavori pubblici, promozione turistica, sindaco, promozione culturale, sport.

Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità incompatibilità sospensione rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco. Lo status degli amministratori è disciplinato dalla legge.

Il sindaco può delegare ai singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materie omogenee ed eventualmente con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.

Il sindaco, può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dalla legge.

Ogni modifica o revoca sono comunicate entro sette giorni dal sindaco al segretario comunale ai dirigenti di settore ed al consiglio comunale. In entrambi i casi, il sindaco deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.

Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.

Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

#### Art. 20

##### *Funzionamento e funzioni*

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione depositate in segreteria. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta.

La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti, a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.

Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi e senza diritto di voto.

I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale, o in caso di assenza del vice segretario, dai dipendenti dell'ente.

I verbali delle sedute sono sottoscritte dal segretario comunale, dal sindaco e dall'assessore anziano.

Le convocazioni della giunta possono avvenire anche per posta elettronica certificata, telefono ed in qualsiasi altro modo possa essere assicurata la certezza dell'avviso trattandosi di organo istituzionalmente in costanza di attività e pertanto scisso da qualsiasi formalità.

La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Spetta alla giunta:

1. la definizione del piano esecutivo di gestione e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio;

2. la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;

3. l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

4. l'approvazione della dotazione organica;

5. il parere sulla revoca del segretario comunale;

6. il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi;

7. l'approvazione dello schema del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e della relazione previsionale e programmatica;

8. la proposta di deliberazione di rendiconto della gestione.

Alla giunta spetta ogni altra funzione attribuita dalla legge.

#### Art. 21

##### *Il sindaco*

Il sindaco viene eletto nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età. Il sindaco convoca e presiede la giunta.

Il sindaco, salve le ipotesi escluse dalla legge, può delegare a singoli assessori le attribuzioni di sua competenza ed ha potere di sostituzione e di surroga.

#### Art. 22

##### *Sindaco e giunta assunzione e cessazione dalla carica*

Il sindaco entra in carica con la proclamazione da parte dell'adunanza dei presidenti di seggio.

Il sindaco e la giunta prestano il giuramento di legge.

Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate presso la segreteria comunale o formalizzate in seduta degli organi collegiali, sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di legge.

La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi causa, comporta la cessazione dalla giunta che, comunque, può operare, per gli atti indifferibili ed urgenti, fino all'insediamento del commissario straordinario.

### Titolo III

## PARTECIPAZIONE POPOLARE

### Capo I

Istituti della partecipazione - iniziativa popolare organismi della partecipazione e della consultazione

#### Art. 23

##### *Istituti della partecipazione*

Sono istituti della partecipazione:

- iniziativa popolare (istanze, petizioni e proposte);
- gli organismi di partecipazione e consultazione;
- il referendum consultativo;
- la partecipazione al procedimento amministrativo;
- il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi.

#### Art. 24

##### *L'iniziativa popolare*

Tutti i cittadini organizzati in formazioni sociali possono presentare istanze, petizioni e proposte che riflettano interessi di pubblica valenza.

Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere sottoscritte in forma autentica dai firmatari ed indicare il domicilio elettivo per la comunicazione delle determinazioni adottate nel merito. Le proposte devono essere articolate e mirate ad interessi concreti da cui emerga la partecipazione alla gestione della cosa pubblica.

Le suddette iniziative sono esaminate dalla giunta comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione nella segreteria comunale.

Il sindaco comunica l'esito delle istanze, petizioni e proposte entro cinque giorni dalla data della decisione, informando il consiglio comunale nella prima seduta utile.

Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, il sindaco è tenuto ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno del consiglio comunale da convocare entro i trenta giorni successivi.

Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarlo.

Un apposito regolamento disciplina le modalità ed i termini per la presentazione e l'esame delle istanze, petizioni e proposte.

#### Art. 25

##### *Organismi di partecipazione*

Il comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini singoli ed associati garantendone, con apposita regolamentazione, l'effettivo esercizio al fine di attuare concretamente il principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

Il comune, a tale scopo:

a) promuove la formazione di organismi di partecipazione cittadina che, articolati per materia e/o aggregazione di interessi, costituiscono l'effettiva espressione di legittime istanze e, quali specifici interpreti delle stesse, siano capaci di stabilire rapporti con i poteri istituzionali;

b) valorizza le organizzazioni del volontariato, le associazioni che perseguono scopi senza fini di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico;

c) organizza una conferenza ordinaria annuale congiunta con le associazioni in occasione della formulazione del bilancio comunale, per sentire il preventivo parere;

d) il comune istituisce un albo comunale da aggiornare periodicamente, in cui siano inserite le associazioni che abbiano titolo alla partecipazione. L'aggiornamento deve essere comunque effettuato ogni anno. All'istituzione dell'albo si provvederà entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello statuto;

e) consulta le associazioni iscritte all'albo municipale ogni qualvolta intende adottare provvedimenti che interessano la generalità della categoria rappresentata dalle singole associazioni. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi e formazioni sociali.

#### Art. 26

##### *Pratica sportiva*

Il comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva ad ogni livello. In particolare, tutela attività sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica, nel

rispetto delle competenze degli altri enti preposti e della normativa vigente, salvo l'applicazione di tariffe d'uso che coprono i costi di gestione.

Il comune assicura, attraverso la regolamentazione della propria autonomia impositiva e finanziaria, nel quadro delle tasse e diritti per servizi pubblici, le risorse ed il sovvenzionamento delle attività sportive.

Il comune privilegia, nella strutturazione dei servizi, quelli relativi alla programmazione, costruzione e gestione dei nuovi impianti per la pratica sportiva, assicurando il coordinamento con quelli di istruzione scolastica, formazione professionale, turismo, lavori pubblici ed urbanistica.

#### Art. 27

##### *Riunioni ed assemblee*

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini ed agli organismi o formazione sociale. Il comune ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione e senza lucro, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo, previa autorizzazione del sindaco. Le suddette manifestazioni non sono comunque consentite in tutti i casi in cui rivestono carattere diretto o indiretto, di propaganda nel periodo elettorale ovvero possano ingenerare, a giudizio del sindaco, nelle vesti di ufficiale di P.S., tensioni sociali e/o turbative di ordine pubblico.

Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:

- a) la formazione di comitati e commissioni;
- b) dibattere problemi;
- c) sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

#### Capo II

##### Referendum consultivo

#### Art. 28

##### *Indizioni del referendum consultivo*

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l'intero territorio comunale ad esclusione degli atti concernenti i bilanci, i tributi, le tariffe.

È indetto, altresì, referendum consultivo su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui al precedente comma, quando lo richiedano almeno un quinto degli iscritti delle liste elettorali del comune.

#### Art. 29

##### *Disciplina dei referendum consultivi*

La richiesta di svolgimento dei referendum di cui al comma due del precedente articolo deve essere fatta da un comitato promotore costituito da almeno 25 iscritti nelle liste elettorali del comune. L'ammissibilità dei referendum, sia riguardo alla materia che alla formulazione dei quesiti nonché la loro indizione, sono deliberati dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla richiesta. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.

Non può essere riproposto referendum su medesimo



argomento se non sono trascorsi tre anni dall'ultima consultazione referendaria. Lo svolgimento di qualsiasi referendum deve avvenire entro dodici mesi dalla richiesta.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.

Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale.

I referendum sono indetti dal sindaco.

### Capo III

#### Partecipazione al procedimento amministrativo Diritto di accesso e di informazione

#### Art. 30

##### *Partecipazione al procedimento amministrativo Diritto di accesso e di informazione*

Le forme di partecipazione al procedimento amministrativo e le modalità di esercizio del diritto d'accesso e di informazione da parte dei cittadini vengono esercitate nei modi e nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti.

### Titolo IV

#### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE SERVIZI PUBBLICI

#### Art. 31

##### *Forme associative e di cooperazione*

Il comune, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare:

- a) la convenzione tra i comuni, la provincia e/o tra enti locali diversi;
- b) il consorzio tra i comuni, la provincia e/o tra enti locali diversi;
- c) l'accordo di programma;
- d) ogni altra forma associativa e/o societaria ammessa per legge.

#### Art. 32

##### *Forme di gestione*

Il comune, per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, nel rispetto delle norme vigenti, può ricorrere alle seguenti forme:

- a) in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi: quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di aziende speciali: per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzioni: per l'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: qualora si renda opportuna, in relazione

alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Il consiglio comunale sceglie la forma di gestione del servizio stesso. Il responsabile del settore e l'organo di revisione, riferiscono al consiglio, su richiesta di 1/3 dei consiglieri, sul funzionamento della gestione e sul rapporto costo-ricavo dei singoli servizi pubblici, nonché sulla loro rispondenza in ordine alle esigenze e alla fruizione dei cittadini.

Il sindaco determina corrispettivi, tariffe e compartecipazione finanziaria a carico degli utenti per i servizi pubblici offerti, salvo le riserve di legge, e ne garantisce l'equilibrio economico - finanziario fra i costi e i ricavi per ciascun servizio.

### Titolo V

#### ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Art. 33

##### *Principi generali*

L'attività amministrativa e regolamentare del comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente statuto, privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla sfera burocratica.

Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché del buon andamento ed imparzialità, il comune assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi.

Particolare cura è riservata all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come recepita dalla legge regionale n. 10/91, nonché ai relativi regolamenti attuativi.

#### Art. 34

##### *Organizzazione degli uffici e dei servizi*

Il comune disciplina, con appositi regolamenti adottati in conformità al presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento organico del personale fissa anche la dotazione organica complessiva.

I regolamenti di cui al 1° comma disciplinano anche l'attribuzione alle figure apicali responsabili di settori, comunque denominate, di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario e le figure apicali responsabili di settore.

Spetta a questi ultimi l'organizzazione e la direzione degli uffici e dei servizi stessi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti, mentre i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi.

In particolare, alle figure apicali responsabili di settore compete:

- a) la predisposizione di proposte di deliberazioni, a firma del responsabile dell'istruttoria e del proponente, e l'attuazione degli atti adottati dagli organi del comune;
- b) la cura del funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assi-

curando la miglior utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate;

c) di riferire al sindaco ed al segretario comunale sullo stato di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi;

d) di autorizzare i permessi del personale facente capo alle rispettive strutture operative;

Le figure apicali sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente della correttezza amministrativa.

Il regolamento organico del personale deve, in ogni caso, disciplinare:

a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

b) il ruolo organico del personale;

c) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) le modalità di coordinamento tra segretario comunale e personale anche attraverso periodiche conferenze di servizio.

Il comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Alle figure apicali spetta ogni altra funzione disciplinata dalla legge.

La copertura dei posti di responsabili di settore, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire, anche, mediante contratto a tempo determinato.

Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

La selezione, di cui al punto precedente, verrà effettuata da una commissione composta dal responsabile del settore personale, con funzioni di presidente, e da altri due componenti. I due componenti verranno scelti, dal segretario comunale/dirigente apicale, a seguito di sorteggio tra gli altri responsabili di settore in forza presso l'ente, uno dei quali assumerà il ruolo di componente-segretario. Qualora il numero dei responsabili di settore, in forza presso il comune, non sia sufficiente per garantire il plenum della commissione i componenti verranno scelti tra i dipendenti dell'ente di categoria C.

Se l'incarico da conferire è quello relativo al responsabile dell'ufficio personale il ruolo di presidente di commissione verrà assunto dal responsabile del settore affari generali. Qualora, in ragione della natura dell'incarico da conferire, i responsabili di settore non abbiano le professionalità adeguate per far parte della commissione un componente verrà selezionato all'esterno. Le modalità di svolgimento della selezione verranno individuate nella *lex specialis*.

#### Art. 35

##### *Il segretario comunale*

Il comune ha un segretario comunale titolare, funzionario statale. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al segretario comunale.

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del sindaco, da cui dipende funzionalmente sovrintende,

dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili degli uffici e servizi ed esercita funzioni di impulso degli uffici medesimi e del personale.

Il segretario comunale inoltre svolge i seguenti compiti:

a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della giunta e del consiglio comunale, curandone la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge;

b) collabora e svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

c) roga i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) sottoscrivere i verbali delle sedute degli organi rappresentativi;

e) attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti deliberativi dell'ente;

f) adotta i provvedimenti di mobilità interna, a carattere provvisorio e definitivo, in osservanza degli accordi decentrati e delle previsioni regolamentari;

g) partecipa, se richiesto, a missioni di studio e di lavoro interne ed esterne all'ente;

h) verbalizza il giuramento degli assessori ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

Il segretario, inoltre, riceve:

a) il documento programmatico per l'elezione del sindaco e della giunta;

b) gli atti delle deleghe conferite agli assessori;

c) l'atto di dimissione del sindaco e di oltre la metà degli assessori, la mozione di sfiducia costruttiva e la proposta di revoca;

d) la comunicazione relativa alla costituzione dei gruppi consiliari.

Il segretario comunale svolge tutte quelle altre funzioni attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco e derivanti dalla legislazione vigente.

#### Art. 36

##### *Gruppo di coordinamento*

È istituito il "gruppo di coordinamento" composto:

a) dal segretario comunale che lo presiede;

b) dai responsabili degli uffici e dei servizi;

Il gruppo di coordinamento ha il compito di definire:

a) l'iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici o servizi;

b) nei casi dubbi, definire le competenze relative ai nuovi servizi o adempimenti.

Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente, al gruppo di coordinamento spettano, altresì funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative. Alle riunioni per la programmazione della gestione organizzativa del personale partecipano le OO.SS. aziendali e i verbali sono trasmessi dal segretario al sindaco e ai capigruppo consiliari.

#### Art. 37

##### *Commissione di disciplina*

L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del comune di San Salvatore di Fitalia è individuato e disciplinato secondo quanto previsto da apposito regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

Titolo VI  
FINANZA E CONTABILITÀ

Capo I  
Demanio e patrimonio - Finanza locale

Art. 38  
*Finanza locale*

Il comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.

Il comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. Al comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.

Art. 39  
*Bilancio e conto consuntivo*

Il bilancio di previsione è ispirato ai principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario nel rispetto degli indirizzi del documento programmatico.

La relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, di durata pari a quella della Regione siciliana, da allegare al bilancio debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali.

Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore.

Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.

Titolo VII  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40  
*Modificazioni e abrogazione dello statuto*

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto, in sostituzione di quello precedente.

L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Lo statuto abrogato rimane in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo.

Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorsi mesi sei dalla deliberazione di reiezione.

Art. 41  
*Attività regolamentare*

L'attività regolamentare viene esercitata dagli organi dell'ente, in relazione alle materie di propria competenza.

Il consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

Art. 42  
*Pubblicità dello statuto*

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.

Il presente statuto deve essere tenuto a disposizione del pubblico e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Inoltre copia sarà consegnata ai capigruppo consiliari, agli incaricati di funzioni dirigenziali, all'organo di revisione ed agli organi del comune.

Art. 43  
*Entrata in vigore*

Dopo l'approvazione in consiglio il presente statuto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

L'entrata in vigore del presente statuto è certificata dal segretario comunale su ogni copia rilasciata.

**(2016.1.32)014**

## STATUTO DEL COMUNE DI PAGLIARA (Provincia di Messina)

### MODIFICHE

Lo statuto del comune di Pagliara è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 33 del 5 agosto 2015.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 22 ottobre 2015, sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- «All'art. 7, punto 2) Obiettivi politico - sociali lettera i) aggiungere il seguente periodo: "Qualora l'amministrazione accerti l'esistenza di cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, istituisce la consulta dei cittadini immigrati e adotta apposito regolamento.".

- Dopo l'art. 17 inserire il seguente art. 17 bis:

## "Art. 17 bis

*Revoca del presidente e del vice presidente del consiglio comunale*

1) Nei confronti del presidente e vicepresidente del C.C. può essere presentata una mozione motivata di revoca.

2) La mozione di revoca deve essere sottoscritta dai due quinti dei consiglieri comunali assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dal ricevimento della stessa al protocollo generale del comune.

3) La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno due terzi dei componenti del consiglio, determina, per il presidente, l'immediata cessazione della carica.

4) Analoga procedura si applica per il vice presidente del consiglio."

- All'art. 26, *la giunta comunale* comma 3, aggiungere il seguente ultimo periodo: "Deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i generi."

- All'art. 29 *il sindaco* sostituire l'ultimo comma per come segue: "Nei confronti del sindaco può essere presentata una mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, motivata e posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, cui ne consegue l'immediata cessazione degli organi del comune.

La mozione di sfiducia non può essere proposta nei primi ventiquattro mesi del mandato, il cui termine decorre dalla data di insediamento del sindaco e negli ultimi centottanta giorni del mandato stesso."

- All'art. 32 *Vice sindaco e deleghe* aggiungere il seguente ultimo periodo: "Il sindaco può attribuire deleghe ai consiglieri comunali per lo svolgimento dei compiti connessi all'esercizio di mere funzioni di indirizzo e di coordinamento su materie o affari di propria competenza."

**(2016.1.33)014**

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA  
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

